

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		La seduta comincia alle 10,15.
Senatori RIPAMONTI ed altri: Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province (<i>Approvato dal Senato</i>) (922);		BELUSSI ERNESTA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
ANIASI ed altri: Stato giuridico ed economico degli amministratori locali (422);		(È approvato).
GUALANDI ed altri: Misure urgenti per un primo adeguamento delle indennità degli amministratori comunali, provinciali e delle circoscrizioni (495) . . .	61	Seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori Ripamonti ed altri: Aumento delle indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province (<i>Approvata dal Senato</i>) (922); Aniasi ed altri: Stato giuridico ed economico degli amministratori locali (422); Gualandi ed altri: Misure urgenti per un adeguamento delle indennità degli amministratori comunali, provinciali e delle circoscrizioni (495).
PRESIDENTE	61, 62, 63	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge dei senatori Ripa-
BALESTRACCI, <i>Relatore</i>	62	
FRANCHI	63	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	63	

monti ed altri: « Aumento delle indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province », già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta dell'8 novembre 1979; e dei deputati Aniasi ed altri: « Stato giuridico ed economico degli amministratori locali »; Gualandi ed altri: « Misure urgenti per un primo adeguamento delle indennità degli amministratori comunali, provinciali e delle circoscrizioni ».

Ricordo che, nella seduta di mercoledì 21 novembre, l'esame degli articoli della proposta di legge n. 922, adottata come testo base, era stato rinviato poiché la V Commissione bilancio non aveva ancora espresso il prescritto parere. Il parere è stato nel frattempo espresso ed è favorevole.

BALESTRACCI, Relatore. Signor Presidente, in considerazione del fatto che la proposta di legge Aniasi ed altri n. 422 ha contenuto più ampio di quello della proposta di legge n. 922, adottata come testo base, ne propongo il disabbinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento.

In egual misura e con la stessa decorrenza sono aumentati i limiti entro i quali sono corrisposte le indennità di presenza previste dai successivi articoli 5 e 6 della legge sopracitata.

(È approvato).

ART. 2.

L'indennità di presenza prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, ed aumentata ai sensi del precedente articolo, spetta, a decorrere dal 1° febbraio 1979, alle condizioni indicate negli stessi articoli:

1) ai consiglieri comunali e provinciali per la effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari formalmente istituite dai rispettivi consigli e convocate nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nelle Province;

2) agli assessori comunali, escluso l'assessore anziano o delegato al quale sia stata attribuita l'indennità mensile prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 169, nei Comuni che, non essendo capoluoghi di provincia, hanno una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, per l'effettiva partecipazione alle riunioni della giunta comunale formalmente convocate;

3) ai consiglieri circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, ovvero capoluoghi di Provincia, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli circoscrizionali formalmente convocate, in misura non superiore al 50 per cento di quella attribuita ai consiglieri del Comune di cui fa parte la circoscrizione.

(È approvato).

ART. 3.

Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti o capoluoghi di Provincia e, in ogni caso, di quelli cui siano state conferite funzioni deliberative, è attribuita una indennità non superiore all'80 per cento di quella spettante agli assessori del Comune di cui fa parte la circoscrizione.

(È approvato).

ART. 4.

Alle competenze determinate ai sensi della presente legge si applica lo stesso

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1979

trattamento fiscale previsto per le indennità di carica di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169.

(È approvato).

ART. 5.

I consigli comunali e provinciali hanno facoltà di adottare le deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Le variazioni di bilancio per l'anno 1979, ai fini di prevedere la maggiore spesa determinata dall'applicazione della presente legge, devono essere, effettuate rispettando i limiti previsti dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

(È approvato).

FRANCHI. Desidero precisare che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole al principio di una adeguata indennità agli amministratori degli enti locali, ma è contrario a questo provvedimento per i motivi che, brevemente, illustrerò.

Riteniamo prioritaria e non più procrastinabile la riforma degli enti locali a seguito della quale, ridisegnata la funzione dei vari enti ed organi, sarà possibile e giusto stabilire indennità realmente adeguate alla funzione medesima.

Se si considera che molte forze politiche ritengono inutili e superati certi enti locali quale, ad esempio, la provincia, appare evidente la contraddittorietà di questo provvedimento: infatti, l'aumento della indennità non è certo rapportabile alla efficienza degli enti locali e di per sé non è quindi in grado di risolvere i loro problemi che hanno origine da ben altre cause.

È indispensabile mettere mano ad una organica e concreta riforma che da anni ci è stata promessa, ma che ancora aspettiamo.

Per le ragioni suesposte dichiaro che, a nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, voterò contro questa proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Senatori Ripamonti ed altri: « Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri di Comuni e Province » (Approvata dal Senato) (922):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge Senatori Ripamonti ed altri n. 922 risulta assorbita la proposta di legge Gualandi ed altri n. 495.

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Balestracci, Belussi Ernesta, Benedikter, Cabras, Cafiero, Cappelli, Carmeno, Caruso, Cavaliere, Conti, Da Prato, Franchi, Gaspari, Gava, Gualandi, Lattanzio, Lauricella, Lo Bello, Mammi, Napoli, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Rizzi, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Vietti Anna Maria, Zolla.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA